COPIA

COMUNE di VITULAZIO

PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 111 Del 20.11.2015

==========

OGGETTO: Aggiornamento, in forma semplificata, dello Strumento d'intervento per l'apparato distributivo alla Legge Regionale n. 1/2014.

==========

L'anno **2015** il giorno **VENTI** del mese di **NOVEMBRE,** alle ore 13,00 nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata ai sensi dell'articolo 17 dello statuto comunale, con l'intervento dei Sigg.

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
ROMANO LUIGI	X	
DEL MONTE GIOVANNA	X	
CATONE ANTONIO	X	
FALCO GIOVANNA	X	
CARUSONE ANGELO	X	
Totale	**5**	

Partecipa alla seduta e cura la redazione del verbale il Seg. comunale Dott.ssa Antonietta Tonziello.

Presiede l'adunanza il Prof. Luigi Romano nelle sua qualità di Sindaco il quale constatato che gli intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Il Segretario Comunale dà atto che ai sensi dell'art. 5 del vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione gli Amministratori presenti hanno dichiarato l'insussistenza dell'obbligo di astensione dalla partecipazione alla presente decisione.

DELIBERAZIONE N. 111 DEL 20.11.2015

Oggetto:Aggiornamento, in forma semplificata, dello Strumento d'intervento per l'apparato distributivo alla Legge Regionale n. 1/2014.

IL PRESIDENTE

invita la Giunta Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO

a) Che il Consiglio Comunale del Comune, ottemperati gli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 13 della L.R. n. 1/2000, ha approvato, con l'atto deliberativo, lo Strumento di intervento per l'apparato distributivo (SIAD) di cui all'art. 13 della L.R. n. 1/2000 di C.C. n. 8 del 18/04/2001, denominato anche P.A.C. (Piano delle Attivita' Commerciali);

b) Tale strumento di pianificazione ha ricevuto il visto di conformità regionale con il Decreto del Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Economico Settore Regolazione dei Mercati, dott. Luciano Califano, in forza dei poteri a lui conferiti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 4624/2001 del 05/10/2001,

c) Che lo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo è divenuto esecutivo con la pubblicazione del visto di conformità regionale sul BURC;

d) Che la citata delibera consiliare n. 8/2001, ai fini della compatibilità commerciale, opera una sostanziale differenziazione tra le aree conformi al P.R.G. vigente, per le quali il visto di conformità regionale è immediatamente esecutivo, e le aree non conformi al P.R.G. vigente, che necessitano, invece, di una variante urbanistica per l'insediamento delle strutture commerciali e per le quali l'esecutività del visto di conformità è rinviata all'approvazione delle varianti in oggetto:

e) Che con delibera di C.C. n. 8 del 29/03/2004 sono state approvate integrazioni al PAC al fine di far insediare sul territorio comunale ulteriori Medie Strutture di Vendita come di seguito quantificato: M1A/M numero TRE; M1E numero CINQUE; M2A/M numero DUE; M2E NUMERO CINQUE di cui alla tabella di compatibilità " allegato D di cui all'art. 6 della L.R. 1/2000, da poter ubicare nelle zone compatibili C2; D1; D5, ed F4 del PRG" vigente ed individuare nella tavola 1 in scala 1/10.000 dello Strumento integrato di Intervento per l'Apparato Distributivo denominato PAC;

f) Che con delibera di C.C. n. 29 del 10/10/2005 si integrava lo strumento integrato di intervento per l'apparato distributivo, comprendendo anche la zona D2.

CONSIDERATO

a) che sul BURC n. 2 del 10/01/ 2014 è stata pubblicata la legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1, avente ad oggetto la "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale", la quale è stata successivamente modificata dall'art. 12 della L.R. 25.02.2014, n. 10, pubblicata sul BURC n. 14 del 25/02/2014, nonché dall'art. 1, comma 44, lettere d), e), F), della L.R. 07.08.2014, n.16, pubblicata sul BURC n. 57 del 07.08.2014.

Richiamati gli art. 1 (c.2) – 2 (c.1 Lett. f) – 4 (c. 1) – 6 (c. 3) – 7 (c.1 e 2) – 10 (c. 1 – c. 2 – c. 3 e c. 4) – 16 (c. 1) – 17 (c. 1 e 2) – 24 (c.1) – 46 (c. 1);

Richiamata la circolare Regionale n. 373/2014;

Richiamata la L.R. n. 16 del 07.08.2014;

Richiamata la circolare Regionale n. 673/2014;

RITENUTO

a) che il vigente SIAD del Comune è stato redatto ai sensi della previgente legge regionale n. 1/ 2000, per cui esso contiene disposizioni che attualmente risultano in contrasto con l'intervenuta legge regionale n. 1/2014, con la Circolare regionale n. 373/2014 e con la modulistica di cui ai Decreti dirigenziali nn. 55/2014 e 295/2014;

b) che ai sensi e per gli effetti dello ius superveniens le predette disposizioni sono caratterizzate da una condizione di inefficacia sopravvenuta che impedisce alle stesse di produrre effetti ormai contrastanti con la legge e, trattandosi di atto regolamentare, sono soggette a disapplicazione.

c) All'obbligo della disapplicazione sono giuridicamente tenuti tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi, tanto se dotati di poteri dichiarativi del diritto – come gli organi giudiziari – quanto se privi di tale potere, come gli organi amministrativi;

d) Che ai sensi e per gli effetti della L.R. 1/2014, i SIAD già autorizzati alla data di entrata in vigore della stessa sono fatti salvi, e sono da considerarsi vigenti nelle parti rispondenti alla normativa sopravvenuta, mentre sono inefficaci nelle parti con essa in contrasto;

e) Che nelle more dell'aggiornamento del SIAD ed in alternativa all'iter ordinario di cui all'art. 10 L.R. n. 1/2014, tale adempimento può essere effettuato in forma semplificata, facendo ricorso alle previsioni della Circolare approvata con il Decreto Dirigenziale n. 673 del 08.08.2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania;

f) Di dover provvedere in ottemperanza all'art. 10, comma 1, della L.R. 1/2014, nei limiti di cui alla citata Circolare Regionale n. 673/2014;

VISTI

- la Legge Regionale della Campania n.1/1014;
- la Legge Regionale della Campania n.10/1014;
- il Decreto Dirigenziale n. 373 del 03.06.2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto l' << Approvazione della Circolare recante le indicazioni applicative in merito alla legge regionale della Campania 9 gennaio 2014 n. 1 " Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale">>;
- il Decreto Dirigenziale n. 55 del 07.02.2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania;
- il Decreto Dirigenziale n. 295 del 06.05.2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania;
- il Decreto Dirigenziale n. 673 del 08.08.2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto l' <<Approvazione della Circolare recante le indicazioni per l'aggiornamento, in forma semplificata, dello Strumento di intervento per l'Apparato Distributivo alla Legge Regionale n. 1/2014>>;
- lo Strumento di intervento per l'apparato distributivo del Comune di Vitulazio,

DELIBERA

per i motivi precedentemente espressi che qui si danno per ripetuti e riscritti, ed a norma della nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale recata dalla Legge Regionale n. 1/2014, dalle Circolari Regionali nn. 373/2014 e 673/2014 e dai Decreti Dirigenziali nn. 55/2014 e 295/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività produttive della Giunta Regionale della Campania di prendere atto:

a) che sono privi di efficacia le parti dello Strumento di intervento per l'apparato distributivo del Comune, approvato con il visto di conformità di cui al Decreto 1510 del 29/07/2004 del Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Economico Settore Regolazione dei Mercati della Regione Campania, che stabiliscano:
    1. la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;
    2. il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
    3. il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;
    4. i limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;
    5. l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni degli esercizi commerciali;
    6. la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;

7. le restrizioni o i divieti che impediscono la realizzazione delle strutture commerciali (esercizi commerciali, medie strutture di vendita, esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, grandi strutture di vendita e mercati su aree private) nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive di beni o servizi (zone territoriali "D"), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dalla L.R. n. 1/2014;

b) che i procedimenti amministrativi, di natura commerciale ed urbanistica, relativi alle strutture di vendita sono disciplinati secondo quanto stabilito dalla Circolare Regionale n. 373 del 03.06.2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto l' << Approvazione della Circolare recante le indicazioni applicative in merito alla legge regionale della Campania 9 gennaio 2014 n. 1 "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale";
c) che le norme igienico-sanitarie delle attività commerciali sono disciplinate dai Regolamenti nn. 852/2004/CE, 853/2004/CE e 854/2004/CE;
d) che l'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione;
e) che l'unico punto di accesso in riferimento ai procedimenti amministrativi delle attività commerciali è costituito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
f) che le norme igienico-sanitarie delle attività commerciali sono disciplinate dai Regolamenti n. 852/2004/CE e n. 853/2004/CE;
g) che l'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;
h) che le medie strutture di vendita sono realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive (di beni e/o di servizi), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;
i) che l'apertura degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti è autorizzata con le medesime procedure e secondo gli stessi criteri di localizzazione previsti per le medie strutture di vendita, con l'unica differenza che i relativi standard qualitativi, urbanistici e commerciali, sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva e non alla superficie netta di vendita;
j) che l'apertura dei mercati su aree private è ammessa nelle aree a destinazione commerciale che siano di estensione sufficiente all'insediamento di tali attività;
k) che gli insediamenti commerciali sono comunque realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate alle strutture produttive (di beni e/o di servizi), alle attività terziarie ed alle attività connesse, fatto salvo l'eventuale espresso diniego verso tali interventi previsto nello strumento urbanistico generale;
l) che l'apertura degli esercizi commerciali nelle zone territoriali destinate ad attività produttive (di beni o servizi) che sono comprese nella perimetrazione delle aree di sviluppo industriale (ASI) è sempre ammessa, anche se la funzione commerciale non è terminologicamente codificata nel piano territoriale urbanistico dell'ASI, con la sola eccezione del caso in cui essa sia espressamente vietata da detto strumento urbanistico;
m) che le modalità di svolgimento delle attività commerciali, della vendita di prodotti alimentari e dell'esercizio delle attività commerciali nei giorni domenicali e festivi sono disciplinate dalla LR. n. 1/2014 e dalla Circolare approvata con il Decreto Dirigenziale n. 373/2014;

n) che la durata delle autorizzazioni per i posteggi su aree pubbliche e le proroghe di quelle vigenti sono regolate dagli artt. 32 e 46 della LR. n. 1/2014;
o) che la modulistica da utilizzare per la compilazione delle domande di autorizzazione e per le segnalazioni certificate di inizio attività delle attività commerciali è quella approvata dai Decreti Dirigenziali nn. 55 e 295 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania;
p) che le novità legislative recate dalla L.R. n. 16/2014 citate nel considerato trovano diretta applicazione nelle disposizioni del SIAD;
q) che eventuali differenti interventi comunali sul vigente SIAD potranno essere effettuati in via ordinaria secondo le norme di cui all'art. 10 della legge regionale n. 1/2014.

La presente delibera è inviata al Dipartimento della Programmazione e Sviluppo Economico della Giunta Regionale della Campania, al webmaster del sito ufficiale del Comune di Vitulazio per l'Inserimento nello stesso, al BURC per la pubblicazione in via d'urgenza ed allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vitulazio.

LA GIUNTA COMUNALE

a. esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione prima riportata;
b. dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati richiesti i pareri prescritti dall'art. 49 e dell'articolo 147 Bis comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, espressi come riportato in allegato;
c. a voti palesi favorevoli unanimi, legalmente resi e verificati;

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione prima riportata;
2) di dichiarare la presente deliberazione urgente e previa apposita e distinta votazione con voto favorevole unanime immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell' Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 Bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del regolamento dei Controlli Interni, parere: favorevole
Motivazione _____

Vitulazio, 14/4/2015

Il Responsabile dell'Area _____

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 7 del regolamento dei Controlli Interni, parere: _____
Motivazione _____

Vitulazio, _____

Il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria

_____

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI' SOTTOSCRITTO

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
PROF. LUIGI ROMANO	Dr.ssa. ANTONIETTA TONZIELLO
Prof. Luigi Romano	***F.TO Dr.ssa Antonietta Tonziello***

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

VITULAZIO Lì **02/12/2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa. ANTONIETTA TONZIELLO

PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA IN DATA ODIERNA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DI QUESTO COMUNE E VI RESTERA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI DELL'ARTICOLO 124 DEL D. Lgs. 18-08-2000 N. 267

VITULAZIO Lì **02/12/2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa. ANTONIETTA TONZIELLO
F.TO Dr.ssa Antonietta Tonziello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

(**X**) E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI A PARTIRE DAL **02/12/2015**

(**X**) E' DIVENUTA ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART 134 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa. ANTONIETTA TONZIELLO
F.TO Dr.ssa Antonietta Tonziello